



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESS.LE
ANN. CONVITTO "BONGHI"
CON INDIRIZZI IPIA

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719

Prot. n° 16701 /A-06

Lucera, 21 settembre 2019

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
AI DSGA
Al personale ATA: Collaboratori Scolastici, Personale Amministrativo, Assistenti tecnici
Al Personale LSU
All'RSPP
Alle RSU
A tutto il personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola
Albo sito web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: Direttiva del dirigente scolastico sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni. Integrazioni al Regolamento d'Istituto. Disposizioni normative. Anno scolastico 2019-2020.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo della presente, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza. Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La seguente direttiva e le procedure indicate sono pubblicate all'Albo del sito web della scuola, esposte all'Albo dell'Istituto. È possibile, su richiesta avanzata alla Segreteria didattica dell'Istituto, ricevere una copia da parte di tutte le famiglie degli alunni, dei docenti e dei destinatari in indirizzo della presente, al solo prezzo della riproduzione.

Direttiva del dirigente scolastico sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni. Integrazioni al Regolamento d'Istituto. Disposizioni normative. Anno scolastico 2019-2020.

I docenti coordinatori di classe leggeranno e commenteranno con gli alunni delle loro classi il contenuto della presente direttiva. Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico; Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390). Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387). Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni. L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri. Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda non solo il personale docente ma anche il personale ATA. In particolare il vigente CCNL, stabilisce per il profilo professionale del collaboratori scolastici: "È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

1. Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori

Si dispone, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose. Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato. Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti. Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine. Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose. Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo. Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno. In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo, né utilizzare skateboard, rollerboard o simili (ed esempio, scarpe con rotelle incorporate...), e biciclette, motociclette e guidare veicoli a motore, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola. Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine della lezione e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali. La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola. Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata. La sorveglianza degli ascensori e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici. Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. I collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni non entrino nella scuola prima del suono della campana che segnala l'inizio delle lezioni e nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza. I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti. La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi. Le uscite degli studenti

dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula (nella sede Convitto ciò verrà regolamentato con l'utilizzo del badge personale del docente). È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione. L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Ciò nonostante, per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale si promuovono politiche attive per il BYOD e, in tal senso, agli alunni è consentito, sotto la guida e previa autorizzazione del docente, l'utilizzo del proprio cellulare, ai soli fini didattici.

Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL vigente). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 28, CCNL Scuola 2016-2018 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui

sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I Collaboratori Scolastici sono tenuti all'identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici durante l'orario scolastico. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare presso segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e utilizzeranno apposito registro da richiedere ai Responsabili di plesso. I collaboratori devono identificare anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria, che saranno indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni. Si ricorda di tenere sempre i cancelli/porte d'ingresso chiusi durante le ore di lezione.

Le comunicazioni relative ai permessi/ferie/assenza devono essere presentati in Segreteria fuori dal proprio orario di servizio. Si ricorda che, durante l'orario di servizio, non è consentito l'uso del cellulare per motivi personali. I collaboratori scolastici devono porre la massima attenzione nel vigilare costantemente che tutte le vie di fuga siano sempre libere da intralci e che tutte le porte di emergenza siano ben funzionanti e possano essere aperte facilmente. I collaboratori scolastici, con regolarità, controlleranno l'interno e l'esterno dell'edificio scolastico in cui operano avendo cura di segnalare al preposto ogni situazione che comporti un pericolo di infortunio. D'accordo con il preposto procederanno a circoscrivere il luogo a rischio con gli appositi

indicatori al fine di tenere lontane le persone. Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici sono tenuti a non allontanarsi dalla postazione a loro assegnata.

L'assenza ingiustificata si delinea come allontanamento dal servizio e quindi abbandono del posto di lavoro, con le conseguenze civili e penali previste dalla normativa vigente.

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico (vice Presidenza).

Vigilanza durante il cambio dell'ora

Il docente

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ata) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola per fumare o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere **sempre** assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente o infermiere e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Procedura da attivare in caso di malore/infornio

In caso di malore sopraggiunto o infornio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; provvederà ad avvisare l’ufficio del dirigente scolastico, ovvero i collaboratori del dirigente scolastico responsabili oppure la segreteria didattica che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118/112). L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposito modulo da consegnare in Segreteria. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. È necessario redigere la dichiarazione di infornio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Vigilanza durante il tragitto dal (l’interno del) plesso centrale della scuola verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa

Durante il tragitto tra le aule nel plesso centrale della scuola e le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno quando disponibile. Si forniscono di seguito le seguenti direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione. I docenti devono prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell’ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi situate;
5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l’inizio della loro lezione successiva.

Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.

Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/ spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Vigilanza nelle palestre

-Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF. In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

- Accesso alle palestre e campo di calcio/pallacanestro (sede Convitto).

Il docente consentirà l'accesso alle palestre e campo di calcio/pallacanestro (sede Convitto) solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive/educazione fisica e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra/campo di calcio/ pallacanestro è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra/ campo di calcio/ pallacanestro e di indumenti adeguati all'attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra/campo di calcio/pallacanestro e utilizzare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive/educazione fisica. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenerli in palestra/campo di calcio/pallacanestro, o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico.

Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra

La vigilanza nelle palestre, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio. I docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione. Si forniscono, inoltre, le seguenti

direttive del dirigente scolastico, a cui gli alunni e i docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

Per svolgere la loro lezione in palestra, i docenti di scienze motorie e sportive (educazione fisica), sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione. Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi situate nel plesso centrale;
5. permettere agli alunni di recarsi negli spogliatoi e cambiarsi le scarpe e i vestiti, onde evitare di far asciugare il sudore addosso mentre si è di nuovo esposti alle basse temperature esterne, soprattutto nella stagione fredda;
6. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante la permanenza degli studenti in palestra:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Durante gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone che affaccia sul cortile dell'edificio centrale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di scienze motorie e sportive (educazione fisica).

La scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni del dirigente scolastico non solo aumenterà il grado di sicurezza, di ordine e di efficienza delle lezioni, ma anche inutili e dannosi motivi di incomprensione tra il dirigente scolastico e gli utenti, siano essi docenti, collaboratori scolastici che studenti.

Antincendio, evacuazione e altre procedure di sicurezza

Nei locali dell'Istituto non può essere depositato materiale che non sia certificato "classe incendio 1", in modo particolare vi è il divieto di depositare polistirolo e plastica. Si raccomanda inoltre di evitare la presenza di materiale facilmente infiammabile (carta, libri, cartone etc.) nelle aule, nei corridoi, nei magazzini che non sia custodito in modo adeguato.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a che il materiale utilizzato e i lavori realizzati per/con gli studenti ed eventualmente esposti nei locali della scuola in occasioni di feste e/o altre iniziative, terminata la manifestazione, siano immediatamente eliminati da coloro che lo hanno prodotto.

In ogni caso, prima della pausa estiva, i singoli docenti devono sgomberare dalla classe e dai laboratori il materiale utilizzato e i lavori ingombranti prodotti dal singolo docente

È assolutamente vietato dalla normativa:

- accumulare materiale sopra gli armadi per il rischio caduta
- depositare materiale nei sottoscala e lungo le vie di fuga

Eventuali esigenze di magazzino vanno segnalate al DSGA.

Tutti i magazzini devono essere provvisti di finestra che dovrà essere aperta per assicurare un idoneo cambio di area ai fini della sicurezza antincendio.

I magazzini sprovvisti di finestre dovranno essere segnalati al RSPP che provvederà alla soluzione più idonea

Come prassi di sicurezza le LIM devono essere distaccate dalla corrente quando non utilizzate.

I preposti dovranno verificare con assiduità:

- la presenza di materiale da allontanare dall'Istituto. Per il rimanente materiale si dovrà rivolgersi al RSPP che durante sopralluogo verificherà la sicurezza dei locali
- l'assenza di materiale dai sottoscala e dalle vie di fuga
- controllare che la procedura relativa all'apertura delle finestre dei magazzini sia correttamente attuata
- d'intesa con i referenti dei laboratori, controllare che le LIM vengano staccate dalla corrente quando non utilizzate
- che tutte le scale siano provviste di strisce antiscivolo. In caso manchino, comunicarlo immediatamente al DSGA per i provvedimenti conseguenti

Si raccomanda a tutto il personale di prendere visione attentamente dell'insieme del materiale concernente le procedure di evacuazione (planimetria generale dei piani dell'edificio con l'indicazione delle vie di fuga e dei punti di raccolta; planimetria specifica relativa alla via di fuga del singolo locale; norme di comportamento in situazioni di emergenza, segnalazioni di emergenza, modulo di evacuazione).

Si ricorda che in ciascuna classe e in ciascun locale d'uso (laboratorio, biblioteca, etc.) devono essere affissi nella parete vicino alla via di fuga i seguenti documenti: planimetria che indica la via di fuga dal locale; norme di comportamento in situazioni di emergenza, segnalazioni di emergenza, modulo di evacuazione. Il personale docente deve verificare con regolarità la disponibilità dei suddetti documenti (modulo di evacuazione, planimetria, norme di comportamento, segnalazioni di emergenza). Qualora venga ravvisata la mancanza di uno dei suddetti documenti deve immediatamente avvertire il preposto, che avrà cura di fornire il materiale mancante.

In prossimità dell'ingresso dei plessi, in apposito luogo segnalato da cartello, il Responsabile di plesso fornirà copia di: il Documento di valutazione dei rischi, il Piano di evacuazione e di emergenza; il registro dei controlli periodici; l'organigramma delle figure sensibili del Servizio Prevenzione e Protezione. (rivolgersi al DSGA per avere copia della suddetta documentazione).

Si fa espresso DIVIETO:

- di introdurre ed utilizzare negli ambienti scolastici stufette elettriche, scaldavivande, macchinette per fare il caffè (tradizionali, elettriche, a cialde ecc.), fornelli a fiamma libera, fornelli con piastra ad induzione, dispositivi elettrici non finalizzati alla didattica, apparecchi con cavi non isolati, attrezzi o componenti privi del marchio di conformità CE (in ottemperanza alle disposizioni operative dei VVF per la prevenzione del rischio incendio) senza previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)

Somministrazione farmaci

Come precisato dalle Raccomandazioni ministeriali per la somministrazione di farmaci a scuola del 25.11.2005, è fatto divieto agli insegnanti di somministrare farmaci agli allievi senza preventiva autorizzazione.

Cibo e bevande a scuola

Secondo la normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari), non è possibile portare a scuola alimenti confezionati in casa in occasioni di feste e

compleanni. Le motivazioni del divieto sono molteplici: i dolci o altri cibi o anche bevande preparate in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni; non presentano etichette che possono indicare la composizione dell'alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza e non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti. I dolci o altri alimenti, che possono essere portati a scuola, devono essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta. Gli alimenti preparati in casa possono essere consumati solo dagli alunni che li hanno portati.

Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti.

In mancanza delle comunicazioni dei docenti non potrà essere garantito preventivamente alcun servizio. In tal caso i responsabili di plesso inviteranno i genitori a verificare l'effettivo ingresso dei ragazzi, in quanto la scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe. Qualora non si verificano condizioni di ragionevole sicurezza i collaboratori scolastici e il personale di segreteria provvederanno a contattare le famiglie per invitarli a prelevare il figlio da scuola.

Il personale che si troverà nella classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso. In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.). In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza. I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

Stage/Alternanza scuola-lavoro

Durante il periodo di stage o alternanza scuola-lavoro in Italia o all'estero gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, al tutor aziendale, ed in orario extrascolastico al tutor interno. Se gli studenti risiedono in albergo o in residence, la vigilanza rimane di diretta responsabilità dei docenti accompagnatori. Spetta comunque al tutor e ai docenti accompagnatori il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le aziende/enti ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio del dirigente scolastico. Spetta altresì ai tutor/docenti accompagnatori la diretta vigilanza sugli studenti ad esso affidati durante tutte le attività ricreative organizzate in loco. La presente direttiva è integrata dalla "Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'alunno e dei genitori".

Stage linguistici all'estero

Soggiorno-studio all'estero (stage linguistici di una o più settimane) gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti, la scelta delle quali è effettuata dalla stessa Scuola ospitante ovvero dall'Agenzia organizzatrice dello stage. Se gli studenti risiedono in albergo o in residence, la vigilanza rimane di diretta responsabilità dei docenti accompagnatori. Spetta comunque al docente accompagnatore il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio del dirigente scolastico. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti ad esso affidati durante tutte le attività ricreative organizzate in loco. La presente direttiva è integrata dalla "Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'alunno e dei genitori"

Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata

dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Norme per i genitori

I genitori sono pregati di:

Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;

Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;

Valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;

Provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;

Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;

Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;

Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c..

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

Le presenti direttive integrano il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Per evitare l'insorgere di comportamenti non conformi, si fa presente che è fatto divieto assoluto di uso improprio:

- dei locali destinati ad attività didattiche e di laboratorio;
- dei servizi igienici;
- degli altri locali della scuola,
- degli spazi sottostanti la scuola;
- degli ingressi antistanti la scuola;
- di tutti gli spazi di pertinenza della scuola.

Risulta opportuno, pertanto fornire alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che la scuola si assume relativamente alla vigilanza sugli alunni con l'organizzazione delle attività curricolari (orario di lezione sia

antimeridiano che pomeridiano) ed extracurricolari (orario corsi pomeridiani, es. corso di lingua inglese, corso ECDL, corsi di recupero, PON, ecc.) in orario antimeridiano e pomeridiano. In linea generale si precisa che gli alunni, sia dell'IPIA che dell'IPSSAR, possono accedere agli spazi destinati alle diverse attività (aule, laboratori, palestra, spazi istituzionali della scuola) al suono della prima campanella per le ore 7.55, mentre al suono della seconda campanella, prevista per le ore 8.00, gli alunni devono già essere nelle proprie classi per l'inizio delle lezioni. Solo in casi eccezionali e documentati agli alunni può essere concesso un permesso permanente di ingresso in un orario differito. Durante l'ingresso degli alunni è comunque garantita la presenza all'ingresso della scuola di un collaboratore scolastico, con l'obbligo di vigilanza sugli alunni. Al termine delle lezioni, gli alunni vengono accompagnati dai docenti all'uscita della scuola. Per gli alunni che frequentano le lezioni di recupero e/o frequenza dei corsi extracurricolari, il rientro a scuola è previsto per le ore concordate con i docenti o stabilito da calendari di convocazione. L'ingresso e l'uscita degli alunni e del personale dalla scuola deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone/cancello anteriore sia alla sede centrale che al plesso. Fatta eccezione per le ore di scienze motorie, le attività deliberate dagli organi collegiali della scuola e regolarmente autorizzate dal dirigente scolastico, in nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi di pertinenza della scuola, da parte degli alunni e/o di altri, né utilizzare skateboard, rollerboard o simili, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola. All'interno delle pertinenze della scuola, e già dall'ingresso ad essa, la velocità dei mezzi di trasporto deve essere ridotta a meno di 10 Km orari e "a passo d'uomo". Non è consentito superare tali velocità indicate. I collaboratori scolastici vigileranno sull'ingresso degli alunni a scuola, durante tutto il periodo di permanenza degli alunni all'interno dei confini della scuola e fino all'uscita al termine delle attività didattiche. In sintesi: la scuola non si assume l'onere né la responsabilità di sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di inizio delle lezioni o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola. I docenti di classe, i docenti di sostegno e/o assistenti educatori in servizio e i collaboratori scolastici, in rapporto ai compiti inerenti il loro ruolo e funzione, devono vigilare sugli alunni nelle aule e negli spazi adiacenti, e in tutti gli spazi comuni interni alla scuola. I docenti e i genitori sono pregati di sensibilizzare i propri figli all'osservanza di quanto fin qui detto. Esiste per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa, che è assicurata dal contratto stipulato con la Compagnia di assicurazione che il Consiglio di Istituto ha scelto come la più rispondente ai costi, ai bisogni, alle richieste delle famiglie e del personale della scuola.

Le sequenze delle azioni

Il cancello della scuola viene aperto alle 7.30. La porta d'entrata agli alunni viene aperta alle ore 7.55. L'accoglienza degli alunni delle varie classi avviene direttamente nelle proprie classi. Tutti i docenti sono tenuti ad attendere gli alunni all'ingresso della propria aula, al suono della prima campana, ore 7.55, e, comunque, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, in qualsiasi turno o orario i docenti comincino le loro lezioni. Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli, devono essere sempre rigorosamente chiusi. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici

Gli insegnanti che prendono servizio alla prima ora accolgono i loro alunni sulla porta dell'aula di servizio, alle ore 7.55. Le lezioni cominciano alle ore 8.00.

Se manca un'insegnante perché assente, il collaboratore scolastico accompagnerà gli alunni in classe e resterà in attesa del suo arrivo. Il collaboratore scolastico assicura la chiusura della porta o cancello d'ingresso alla scuola se incustoditi. Gli insegnanti tengono nota degli alunni ritardatari. Dopo cinque ritardi il coordinatore della classe, prende contatto con la famiglia per segnalare la ripetitività delle assenze e per verificare l'autenticità e le ragioni delle giustificazioni scritte. Se il ritardo è frequente informano il dirigente scolastico.

Regole alle quali gli alunni devono attenersi

Gli alunni convalescenti, previa richiesta scritta del genitore, e solo in caso di effettiva necessità, potranno fermarsi nell'edificio scolastico, sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno, e se possibile, da un docente disponibile. Gli alunni possono utilizzare i servizi igienici più vicini, previa autorizzazione dell'insegnante. Durante gli spostamenti per uscire e raggiungere il luogo in cui si svolge l'attività didattica programmata, sia all'uscita sia all'entrata gli alunni si spostano in file ordinate, senza correre e senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose. È vietato soffermarsi dentro i locali dei servizi igienici oltre il tempo necessario per i propri bisogni. Fumare a scuola, in qualsiasi luogo, è assolutamente vietato. Non è consentito l'accesso ai locali e ai servizi igienici se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato oppure vi è segnalato una situazione di pericolo o inagibilità dei locali.

L'uscita dall'edificio al termine delle lezioni. Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente. Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni, secondo l'orario deliberato/autorizzato, concordato e convenuto, gli insegnanti, posizionandosi davanti alla scolaresca, sono tenuti ad accompagnare i propri alunni in una fila ordinata, dalla propria aula o luogo della lezione fino all'uscita della scuola, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato. Gli alunni avranno cura di evitare schiamazzi, corse o giochi pericolosi e di arrecare danno a sé stessi, a terzi e alle cose. E' consentita l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati dal dirigente scolastico o dai docenti collaboratori del dirigente scolastico, e sempre che la richiesta, presentata sul libretto delle giustifiche dei ritardi e delle uscite anticipate o sul registro elettronico, sia firmata da uno dei genitori (che ha depositato la firma) genitori, o da un familiare adulto, o ad un adulto facente le veci del genitore, appositamente delegato dal genitore stesso, sempre se conosciuto e accreditato presso la scuola e gli insegnanti. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori

Organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche. Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;

garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;

sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico, quando le attività sono programmate e deliberate.

Alunni disabili/portatori di handicap. Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, accompagnatore adulto e accompagnatore adulto

In nessun caso gli alunni disabili/portatori di handicap, vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure:

docente o docente di sostegno o accompagnatore adulto o assistente educatore o collaboratore scolastico di turno o genitore o educatore o di chi ne è delegato a farne le veci

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno disabile/portatore di handicap è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevarelo/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.

Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico su minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati. I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico, accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno. Lo stesso alunno disabile, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente/ educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

Si ribadisce, infine, che:

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell'edificio
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola)
3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso
4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi
5. è vietato utilizzare i distributori durante le lezioni, tranne che nei casi espressamente autorizzati dal docente dell'ora di lezione
6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola
7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni se non per scopi strettamente didattici, previa autorizzazione e sotto la guida del docente.

***** Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla propria sicurezza, benessere e successo formativo. Si confida nella consueta fittiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.**

I responsabili di plesso, i Collaboratori del Dirigente e il DSGA controlleranno che l'applicazione di queste direttive sia effettiva da parte di tutti gli attori e signaleranno prontamente eventuali criticità.

Il Rettore-Dirigente scolastico
Prof.ssa Mirella Coli